



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO**

Prot. n. 358 /2017/I

Ai Sostituti Procuratori SEDE

Ai Viceprocuratori SEDE

Ai Responsabili delle aliquote Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato

Sezione di POLIZIA Giudiziaria SEDE

oggetto: Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 - Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67;

Il decreto pubblicato sulla G.U. n.64 del 18-3-2015 ha introdotto introduce nel codice penale l'art. 131 bis, che, tra l'altro, dispone che "la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale".

Si tratta di una disposizione di diritto sostanziale, come tale pacificamente applicabile anche ai reati pregressi, in quanto norma più favorevole.

Non è possibile – e non è comunque opportuno - fornire indicazioni di carattere generale circa le fattispecie di reato cui può riconnettersi la nuova causa di non punibilità, trattandosi di valutazione strettamente connessa al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria, alla luce delle indicazioni normative e della specificità della singola fattispecie.

Appare però opportuno elencare, per la polizia giudiziaria operante, i presupposti cui la causa stessa può essere ancorata, sottolineando peraltro l'esigenza che si proceda sempre a valutare con il pubblico ministero titolare del procedimento la possibilità di far luogo ad una richiesta di archiviazione fondata sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

I presupposti di cui sopra devono così sintetizzarsi:

1. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

2. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Mentre è pacifico che la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza deve necessariamente risultare dal certificato del casellario, la commissione di più reati della stessa indole, non avendo la legge richiesto che il dato consegua a sentenza irrevocabili, non sembra dover necessariamente richiedere un preventivo accertamento giudiziario. Pertanto, anche la circostanza che a carico dell'indagato risultino più procedimenti inerenti reati della stessa indole, anche se ognuno, isolatamente considerato, di particolare tenuità, può risultare ostativa all'applicazione della causa di non punibilità, siano o meno i diversi fatti riconducibili alle categorie del concorso formale o del reato continuato.

Quanto alle condotte plurime, abituali e reiterate, deve aversi esemplificativamente riguardo a reati necessariamente abituali (ad esempio, maltrattamenti) ovvero a reati autonomi, reiterati nel tempo (ad esempio l'omesso versamento di contributi INPS che si manifesti in ragione di plurime mensilità).

Al fine della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per applicare la nuova causa di non punibilità appare pertanto indispensabile acquisire il certificato del casellario, mentre può essere opportuno – laddove non risultino dati univoci dagli atti processuali ovvero vi sia comunque il dubbio circa la commissione di altri reati della medesima indole - acquisire il certificato dei carichi pendenti, la documentazione delle pendenze al Registro Generale della Procura di Frosinone ed eventualmente anche la documentazione inerente lo SDI.

Va peraltro evidenziato che, avendo la nuova normativa una chiara finalità deflattiva, non appaiono coerenti con la stessa laboriosi accertamenti investigativi, a meno che non siano razionalmente giustificati dalle circostanze del singolo procedimento.

3. Per valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo si deve tener conto, ai sensi del primo comma dell'art. 133, richiamato dal nuovo art. 131 bis cp, della gravità del reato, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Fatte salve le precisazioni di cui sopra, nessun reato, la cui pena edittale massima rientri nei limiti di cui al primo comma dell'art. 131 bis, da determinare ai sensi del quarto comma della medesima norma, può di per sé escludere l'applicazione della nuova causa di non punibilità. Ed anzi essa si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Alla stregua della valutazione delle problematiche emerse si delineano le seguenti ulteriori indicazioni.

1. La configurabilità della causa di non punibilità in questione deve essere attentamente valutata, sia pure sulla scorta degli elementi al momento disponibili, all'atto dell'eventuale arresto in flagranza o fermo, atteso che l'art. 385 cpp espressamente stabilisce che tali provvedimenti non sono consentiti quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo sia stato compiuto in presenza di una causa di non punibilità.
2. Non essendo dalla norma richiamata la disposizione di cui all'art. 133, comma 2, cp, per valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo non si deve tener conto della capacità a delinquere, desumibile, ai sensi della norma citata, tra l'altro dalla pericolosità del soggetto, dai precedenti, dalla condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato e dalle condizioni di vita.
3. Nonostante la carente formulazione della norma di cui all'art. 131 bis cp, che non fa menzione dei delitti "consumati o tentati", ragioni di coerenza interpretativa e in particolare l'esigenza di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata e congruente sotto il profilo logico inducono a considerare applicabile la causa di non punibilità anche ai delitti tentati, qualora possa ritenersi che, laddove esaurita la condotta criminosa, il danno e il pericolo sarebbero stati esigui e qualora, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma. Il limite edittale di cinque anni deve essere valutato autonomamente con riferimento al delitto tentato.
4. La causa di non punibilità si ritiene astrattamente applicabile anche con riferimento alle fattispecie criminose per le quali sia prevista una cd. soglia di punibilità, nel senso che il fatto abbia rilevanza penale solo qualora detta soglia sia superata ed abbia invece rilevanza amministrativa, ovvero sia irrilevante, nel caso contrario. Esemplicativamente possono citarsi le fattispecie di cui all'art. 316 ter cp, all'art. 10 bis d.lgs. n.74/2000, all'art. 186, comma 2, lett.a,b,c) del codice della strada. Si ritiene infatti che anche la valutazione normativa generale circa l'irrilevanza penale della condotta che si mantenga entro determinati ambiti non possa comunque pregiudicare la possibilità di giudicare come di particolare tenuità fatti che esorbitano da detti ambiti e sono pertanto apprezzati penalmente dalle norme. Militano inoltre nel senso della suindicata conclusione la circostanza per cui nell'ultimo comma dell'art. 131 cp il legislatore ha già valutato il caso in cui la particolare tenuità del danno o del pericolo siano di per sé configurati come circostanza attenuante e l'ha ritenuto non ostativo alla configurabilità, anche in questi casi, della nuova causa di non punibilità, nonché la considerazione per cui laddove il legislatore avesse voluto escludere l'applicabilità della nuova causa di non punibilità a talune fattispecie di reato avrebbe dovuto espressamente indicarlo, mentre al contrario, nel fare riferimento solo alla pena edittale come parametro per valutare in astratto l'applicabilità della causa di non punibilità, ha, implicitamente, manifestato l'intento che nessun reato, per cui è prevista una sanzione ricompresa nell'indicato limite edittale, sfugga, se ne ricorrono i requisiti, all'applicazione della causa di non punibilità.
5. Anche con riferimento al reato di cui all'art.73, comma 5, DPR n.309/90 e s.i.m. (fatto di lieve entità in materia di stupefacenti) si ritiene astrattamente applicabile la nuova causa di non punibilità. Se è vero, infatti, che tale fattispecie di reato già di per sé presuppone la

minima offensività della condotta, non è peraltro possibile escludere la sussistenza di fattispecie in cui, alla luce dei parametri indicati dall'art. 131 bis cp, l'offesa si concreti in termini di così particolare tenuità da non giustificare comunque l'esercizio dell'azione penale (si pensi, esemplificativamente, al caso in cui un ragazzo giovane ed incensurato consegna ad altra persona – ovviamente al di fuori della configurabilità delle aggravanti di cui all'art.80 del DPR n.309/90 e s.i.m. – uno spinello, ovvero coltivi nel balcone di casa una modestissima piantina).

6. Non appare opportuno indicare, con riferimento ai reati per cui la legge individua una soglia di rilevanza penale, ulteriori specifiche soglie entro le quali ritenere astrattamente applicabile la nuova causa di non punibilità. Gli elementi da prendere in considerazione per valutare, di volta in volta, il disvalore della condotta e la particolare tenuità del fatto sono invero così tanti e così variamente rilevanti da non consentire la fissazione di ulteriori soglie nel senso predetto. Solo con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett.b) del codice della strada è sembrato opportuno, in considerazione dello specifico e preminente rilievo posseduto, nella struttura della fattispecie incriminatrice, dal tasso alcolemico, stabilire che, in linea di massima, e fatto salvo l'apprezzamento, nei congrui casi, di elementi rilevanti in senso contrario, possa essere giudicata sussistente la causa di non punibilità correlata alla particolare tenuità del fatto – ovviamente nella concorrenza degli ulteriori requisiti positivi menzionati dall'art. 131 bis cp – qualora il tasso accertato non superi 1,0 g/l.
7. Appare opportuno che la polizia giudiziaria della sezione che tratta il singolo procedimento proceda sempre a valutare con il pubblico ministero titolare del procedimento la possibilità di far luogo ad una richiesta di archiviazione fondata sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, proponendo al magistrato le proprie considerazioni al riguardo. Ciò va detto anche con riferimento ai casi in cui risulti non superato, nel reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.b) del codice della strada, il limite di 1,0 g/l indicato al punto precedente.
8. In sede predibattimentale il pubblico ministero ordinario o onorario valuti con estrema attenzione la possibilità di non prestare il consenso nel momento in cui il giudice collegiale o monocratico inviti alla valutazione per le conclusioni sulla tenuità del fatto. A tal fine appare opportuno che la opposizione del pubblico ministero sia motivata opportunamente e ponderatamente e non con formule di stile.
9. Al fine di agevolare, per la polizia giudiziaria, l'individuazione dei reati che rientrano, in astratto, nella previsione di cui all'art. 131 bis cpp, si unisce al presente provvedimento una tabella che contiene l'elenco di tali reati.

Va sottolineato infine che se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.

Oltre che in sede di archiviazione, la nuova causa di non punibilità può comunque essere applicata all'esito dell'udienza preliminare o del giudizio, anche abbreviato, ai sensi degli artt. 425 e 530 cpp, ovvero ai sensi dell'art. 469 cpp, riformulato dalla nuova legge.


L'art. 4 del decreto legislativo n.28/2015 introduce infine nuove disposizioni in tema di iscrizione nel casellario giudiziale, di eliminazione delle iscrizioni e di certificato generale e penale del casellario. Le iscrizioni riguardano ovviamente i soli provvedimenti giudiziari definitivi che hanno fatto applicazione della nuova causa di non punibilità.

Presso la Segreteria del Procuratore (ispettore capo Pietro Vitali) sarà tenuto un archivio di sentenze della Suprema Corte e di decisioni di merito del Tribunale di Viterbo che potranno esser consultate anche dalla Polizia Giudiziaria e da cui potrà esser tratta opportuna indicazione operativa. Sarà ivi conservata anche la relazione del Massimario della Cassazione sulla materia.

Si invitano tutti i pubblici ministeri, ordinari ed onorari ad implementare l'archivio.

Viterbo 29 marzo 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Paolo Auriemma



**TABELLA DEI REATI, CHE RIENTRANO NELLA PREVISIONE DELL'ART. 131
BIS C.P.**

CODICE PENALE

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Art.	Art.
316	341 bis
316 bis	342
316 ter	343
318	346
323	346 bis
325	347
326	348
328	349
329	351
331	353
334	353 bis
335	354
336	355
337	356
337 bis	
340	

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art.	Art.
361	380
363	381
364	385
365	386
366	387
367	388
369	388 bis
371	388 ter
371 bis	389
371 ter	390
374	391
374 bis	391 bis
378	392
379	393
379 bis	

DELITTI CONTRRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

Art.	Art.
403	409
404	410
405	4 12
407	413
408	

DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Art.
414
414 bis
415
418 comma 1
420
421

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art.	Art.
424	437
427	441
429	443
432	444
433	445
434	451
435	

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Art.	Art.
454	482
455	483
457	484
461	485
462	486
464	487
468	490
471	491
472	494
473	495 bis
474	496
477	497
478	497 bis
480	497 ter
481	

DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art.	Art.
500	514
501	515
501 bis	516
508	517
513	517 ter
513 bis	517 quater

DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME

Art.
527
528

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

Art.
564 comma 1
565
570
571 comma 1
573
574
574 bis

DELITTI CONTRO LA PERSONA

Art.	Art.
581	613
588 comma 1	614
590	615
591 comma 1	615 bis
593	615 ter
594	615 quater
595	615 quinquies
596 bis	616
600 quarter	617
600 quater.1	617 bis
600 octies	617 ter
606	617 quater
607	617 quinquies
608	617 sexies
609	618
609 quinquies	619
609 undecies	620
610	621
611	622
612	623

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Art.	Art.
624	635 quater
627	635 quinquies
631	636
632	637
633	639
634	640
635	640 ter
635 bis	640 quinquies
635 ter	645
641	646
642	647

LE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI

Art.
650
658
659
660
674
676 comma 2

LEGGI SPECIALI

MATERIA FALLIMENTARE (R.D 267/1942 - Legge fallimentare)

Art.

216 comma 2
217
218
229
230
232
233
231

MATERIA TRIBUTARIA (D. Lgs. 74/2000 - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto)

Art.

4
5
10
10 bis
10 ter
10 quater
11

MATERIA SOCIETARIA
(Codice Civile, Libro V, Titolo XI)

Art.	Art.
2621	2632
2622	2633
2625	2634
2626	2635
2628	2637
2629	2638
2629 bis	

MATERIA FINANZIARIA
(D. Lgs. 58/1998, T.U. finanziario)

Art.	Art.
166	170 bis
167	172
168	173
169	173 bis
170	

MATERIA BANCARIA
(D. Lgs. 385/1993, T. U. bancario)

Art.	Art.
130	132
131	136
131 bis	137
131 ter	140 bis

MATERIA AMBIENTALE
(D. Lgs. 152/2006, Codice dell'ambiente)

Art.	Art.
29 quattordices comma 1 29 quattordices comma 3 29 quattordices comma 5 137 comma 1 137 comma 3 137 comma 5 137 comma 11 137 comma 12 137 comma 13 255 256 comma 1 lettera a) 256 comma 1 lettera b) 256 comma 3 secondo periodo	256 comma 5 256 comma 6 256 bis 257 comma 1 257 comma 2 259 260 bis comma 6 260 bis comma 8 261 bis comma 1 261 bis comma 2 279 comma I 279 comma 2 279 comma 3 296

MATERIA EDILIZIA
(D.P.R. 380/2001, T. U. edilizia)

Art.
44 lettera a) 44 lettera b) 44 lettera C) primo periodo 44 lettera C) secondo periodo

**MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
(D. Lgs. 285/1992, Codice della strada)**

Art.	Art.
9 bis comma 1 9 bis comma 4 9 ter 116 comma 1S 186 comma 2	186 coma 7 187 comma 1 187 comma 8 189 comma 6 189 comma 7

**MATERIA DI STUPEFACENTI
(D.P.R. 309/90, T.G. stupefacenti)**

Art.
73 comma 5 79 comma1 secondo periodo

MATERIA DI ARMI
(R.D. 773/1931 T.U. Leggi P.S., Legge 110/1975, Disciplina armi)

Art.	Art.
28 (Tulps) 31 (Tulps) 35 (Tulps) 38 (Tulps) 3 (disciplina armi) anni) 4 (disciplina armi) 10 comma 10 (disciplina armi) 15 (disciplina armi) 18 (disciplina armi) 19 (disciplina armi) 20 comma 2 (disciplina armi)	20 comma 7 (disciplina armi) 20 bis comma 1 (disciplina armi) 20 bis comma 2 (disciplina armi) 20 bis comma 4 (disciplina armi) 24 (disciplina armi) 25 (disciplina armi) 28 (disciplina armi)

MATERIA DI IMMIGRAZIONE
(D. Lgs. 286/1998, T.U. sull'immigrazione)

Art.	Art.
6 comma 3 10 bis 12 comma 1 12 comma 5 12 comma 5 bis	13 comma 13 e 13 bis 14 comma 5 ter 14 comma 5 quarter 22 comma 12 24 comma 6

MATERIA DI SPORT
(L. 401/1989 - L. 376/2000)

Art.
1 4 comma 1 6 bis 6 ter 6 quater 9 (Doping)

**MATERIA DI BENI CULTURALI
(D.Lgs. 42/2004)**

Art.

169
170
171
172
173
174
175
176 comma 1
178 comma 1

**MATERIA DI PRIVACY
(D Lgs. 196/2003, Codice della privacy)**

Art.

167 comma 1
167 comma 2
168
169
170

MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE
(Legge 633/94, Protezione del diritto d'autore)

Art.

171 comma 3

171 bis

171 ter

171 quater

171 octies